

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **FRANCESCHINI**

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	141	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
LA MALFA e MACRELLI: Proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di Belle Arti e dei conservatori di musica perseguitati per ragioni politiche e razziali. (51)	141	
PRESIDENTE	141	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
ERMINI: Estensione dei criteri contenuti nelle disposizioni a favore delle opere universitarie previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1951, per quanto riguarda il contributo statale per le università e gli istituti di istruzione superiore, alle norme previste dall'articolo 29 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (1103)	142	
PRESIDENTE	142, 143	
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	143	
ERMINI	143	
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
PITZALIS: Disposizioni in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico. (236)	143	
PRESIDENTE	143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150	
		MARANGONE, <i>Relatore</i> 143, 145
		FRANCESCHINI 144, 145, 146, 147, 148, 149
		DE GRADA 145, 147
		SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 145, 146, 148, 149
		BADINI CONFALONIERI 145, 146, 147, 148, 149
		RIVERA 147
		CODIGNOLA 148, 149
		PITZALIS 148
		RUSSO SALVATORE 149
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 150
		La seduta comincia alle 10,10.
		BUZZI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Comunicazioni del Presidente.
		PRESIDENTE. Informo che l'onorevole De Micheli Vitturi sostituisce l'onorevole Nicosia.
		Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati La Malfa e Macrelli: Proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti e dei conservatori di musica perseguitati per ragioni politiche e razziali. (51).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati La Malfa e Macrelli: « Pro-

roga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti e dei conservatori di musica perseguitati per ragioni politiche e razziali», che è stata già ampiamente discussa in sede referente e di cui sono stati approvati gli articoli con alcuni emendamenti che hanno avuto il parere favorevole della Commissione per il bilancio. Di tale proposta abbiamo chiesto l'assegnazione in sede legislativa, che ci è stata accordata dalla Presidenza della Camera. Poiché il relatore onorevole Codignola si rimette alle dichiarazioni già fatte e nessuno chiede di parlare, passerò direttamente agli articoli secondo il testo esaminato in sede referente, ponendoli quindi in votazione.

ART. 1.

I professori titolari dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti che, per trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323; non poterono prender parte ai concorsi ordinari ed ebbero quindi ritardato l'accesso ai ruoli d'insegnamento, sono collocati in pensione al 75° anno di età.

(È approvato).

ART. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche agli insegnanti che trovandosi nelle condizioni previste dal suddetto articolo 1 siano stati collocati a riposo per aver raggiunto il 70° anno di età prima dell'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui la cattedra del perseguitato politico o razziale collocato a riposo sia stata già occupata da altro titolare, il docente restituito all'insegnamento sarà collocato in soprannumero.

(È approvato).

ART. 3.

La disposizione contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, modificato dal penultimo comma dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1950, n. 355, si intende applicabile agli effetti economici anche ai professori universitari che, non avendo potuto partecipare per ragioni politiche ai concorsi espletati dopo il 1932, sono stati riassunti in servizio a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 4 novembre 1949, n. 844.

(È approvato).

ART. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dagli articoli 1 e 2 della presente legge si farà fronte con i fondi di cui al capitolo n. 177 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60 ed al capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 3 si farà fronte con i fondi di cui al capitolo n. 132 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con suo decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

In conseguenza delle modifiche apportate anche il titolo della proposta di legge deve essere modificato in: « Proroga dei limiti di età per i professori dell'Accademia di belle arti e dei conservatori di musica perseguitati per ragioni politiche o razziali ed estensione ai professori universitari esclusi dai concorsi per ragioni politiche o razziali dei benefici previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 355 ».

Pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata, in fine di seduta, a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FRANCESCHINI

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Ermini: Estensione dei criteri contenuti nelle disposizioni a favore delle opere universitarie previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 per quanto riguarda il contributo statale per le università e gli istituti di istruzione superiore, alle norme previste dall'articolo 29 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (1103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Ermini: « Estensione dei criteri contenuti nelle disposizioni a favore delle opere universitarie previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, per quanto riguarda il contri-

buto statale per le università e gli istituti di istruzione superiore, alle norme previste dall'articolo 29 della legge 18 marzo 1958, n. 311 ».

Ricordo che nella precedente seduta si era conclusa la discussione generale e che il rappresentante del Governo si era riservato il suo parere.

Informo inoltre che è stato presentato, a firma degli onorevoli Ermini e Codignola, il seguente ordine del giorno:

« La VIII Commissione permanente istruzione e belle arti della Camera dei deputati, nell'atto di votare la proposta di legge n. 1103, fa voti

perché il Governo dia opera affinché, in relazione con la proposta stessa, venga congruamente aumentato il contributo annuo di finanziamento da corrispondersi da parte dello Stato alle università degli studi ed agli istituti di istruzione superiore ».

Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato di voler precisare il proprio pensiero anche in ordine a tale ordine del giorno.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io avevo chiesto, come i colleghi ricorderanno, di rivedere la questione in considerazione dei rapporti sussistenti con la diversa regolamentazione all'esame del Senato ed alle possibilità finanziarie. È stato fatto un preventivo e oggi sono in grado di dare l'adesione del Governo alla proposta di legge Ermini.

Dichiaro inoltre di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno proposto, assicurando che il Governo farà tutto il possibile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo unico.

« La devoluzione a favore delle rispettive Opere universitarie di un terzo del contributo ordinario annualmente corrisposte dallo Stato alle Università e agli Istituti di istruzione superiore, di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, si estende anche all'aumento del contributo medesimo disposto dall'articolo 29 della legge 18 marzo 1958, n. 311 ».

L'onorevole Ermini propone di aggiungere *dopo le parole*: « si estende », *le parole*: « a decorrere dall'anno finanziario 1959-60 ».

ERMINI. Il mio emendamento tende ad evitare che la legge abbia valore retroattivo

sul piano finanziario. Tale effetto andrebbe naturalmente a danno delle università ed il Governo sarebbe costretto a chiedere la restituzione di somme che molto probabilmente sono state già spese. Pur riaffermando quindi la validità del principio secondo il quale un terzo del contributo concesso dallo Stato alle università deve essere devoluto alle opere universitarie, vorrei suggerire alla Commissione di approvare l'emendamento proposto per non creare pratiche difficoltà all'affermazione concreta di tale principio, con danno delle università e delle opere universitarie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ermini.

(È approvato).

L'articolo unico rimane pertanto così formulato:

« La devoluzione a favore delle rispettive Opere universitarie di un terzo del contributo ordinario annualmente corrisposto dallo Stato alle Università e agli Istituti di istruzione superiore, di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, si estende a decorrere dall'anno finanziario 1959-60 anche all'aumento del contributo medesimo disposto dall'articolo 29 della legge 18 marzo 1958, n. 311 ».

La proposta di legge sarà votata, in fine di seduta, a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Pitzalis: Disposizioni in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico. (236)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pitzalis: « Disposizioni in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico », già esaminata in sede referente ed ora assegnataci, su nostra richiesta, in sede legislativa.

Debbo avvertire che possiamo discutere oggi la proposta, ma non possiamo approvare gli articoli perché non ci è pervenuto il parere della V Commissione bilancio, che è vincolante; d'altra parte mancano solo tre giorni di seduta alla scadenza del termine utile per la emanazione di questo parere, sicché la settimana prossima saremo senz'altro in grado di prendere una decisione.

Do la parola all'onorevole relatore.

MARANGONE, *Relatore*. Non ho molto da aggiungere a quanto ho detto in sede refe-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1959

rente. Tuttavia, riassumendo, posso dire che si tratta di una legge che rende attuabili alcune norme contenute nella legge 1° giugno 1939, n. 1089. Come è stato già accennato sono sorte delle difficoltà da parte di privati ed opere pie, i quali sono ricorsi all'aiuto dello Stato; lo Stato è intervenuto con propri mezzi nelle opere di restauro, definitive o parziali, ed oggi naturalmente pretende il rimborso di quelle spese, che però non tutti coloro che ne hanno usufruito sono in grado di rimborsare.

Di qui la necessità di una legge che snellisca da un lato la parte burocratica, consentendo al Ministro di sentire il parere del Consiglio superiore soltanto quando si tratti di spese di un determinato ammontare e consentendo dall'altro interventi diretti da parte dello Stato, che verranno a sanare una situazione che si trascina dal 1945, quando cioè si è cominciato ad applicare la legge n. 1089:

Noi ci siamo trovati di fronte ad alcune perplessità, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, e pertanto venne nominato un Comitato ristretto formato dal nostro Presidente, da me, come relatore, e dai colleghi onorevoli Pitzalis, De Grada, Franceschini e Badini Confalonieri. A seguito dei contatti avuti tra di noi siamo pervenuti ad alcune conclusioni positive ed alla formulazione di alcuni emendamenti, che ci onoriamo di presentare. Questi emendamenti ci danno sufficienti garanzie per l'effettiva applicazione della legge e fanno venir meno ogni nostra riserva alla proposta.

Il collega Franceschini, a nome del Comitato ristretto, provvederà ad illustrare gli emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e, poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« L'obbligo per il Ministro della pubblica istruzione di sentire il Consiglio Superiore a norma degli articoli 14 e 15 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è limitato al caso in cui le opere ivi previste comportino una spesa superiore a lire venti milioni. Relativamente alle cose di interesse paleografico o bibliografico il limite è di lire tre milioni.

Oltre i limiti di cui al comma precedente, il Ministro è tenuto a sentire il Consiglio Superiore anche nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ».

FRANCESCHINI. A nome del Comitato ristretto proponiamo le seguenti modifiche:

Al primo comma dopo le parole: « le opere ivi previste » aggiungere le seguenti parole: « per l'ammontare del totale restauro ». Al secondo comma dopo le parole: « Oltre i limiti » aggiungere le parole: « di spesa ». Con il primo emendamento vogliamo evitare che le opere previste possano essere divise in tanti piccoli lotti, aggirando in tal modo i limiti posti di 20 milioni; il secondo emendamento risponde a motivi di chiarezza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto al primo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso così come risulta dopo gli emendamenti già approvati:

« L'obbligo per il Ministro della pubblica istruzione di sentire il Consiglio Superiore a norma degli articoli 14 e 15 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è limitato al caso in cui le opere ivi previste per l'ammontare del totale restauro comportino una spesa superiore a lire venti milioni. Relativamente alle cose di interesse paleografico o bibliografico il limite è di lire tre milioni.

Oltre i limiti di spesa di cui al comma precedente, il Ministro è tenuto a sentire il Consiglio Superiore anche nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2:

« Nell'adottare i provvedimenti di cui agli articoli 14 e 15 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il Ministro della pubblica istruzione comunica al proprietario il progetto delle opere e il preventivo di spesa.

La stessa disposizione si applica nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge medesima, qualora il proprietario non presenti il progetto delle opere e il preventivo di spesa nel termine fissatogli oppure l'Amministrazione non abbia approvato il progetto e il preventivo presentati ».

FRANCESCHINI. Proponiamo di aggiungere al primo comma di questo articolo, dopo le parole: « comunica al proprietario il progetto delle opere e il preventivo di spesa », le parole: « e i termini per l'esecuzione dei lavori ».

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1959

Abbiamo ritenuto opportuno anche di sopprimere l'articolo 3, come tale e di includerlo come terzo comma all'articolo 2, per una migliore disposizione della materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto al primo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma, così modificato, ed il secondo comma dell'articolo 2.

(Sono approvati).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 3, che secondo quanto proposto dal Comitato ristretto, diviene il terzo comma dell'articolo 2:

« Il Ministro della pubblica istruzione può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche per cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della detta legge ».

(È approvato).

L'articolo 2 rimane, pertanto, così formulato:

« Nell'adottare i provvedimenti di cui agli articoli 14 e 15 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il Ministro della pubblica istruzione comunica al proprietario il progetto delle opere, il preventivo di spesa ed i termini per l'esecuzione dei lavori.

La stessa disposizione si applica nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge medesima, qualora il proprietario non presenti il progetto delle opere e il preventivo di spesa nel termine fissatogli oppure l'Amministrazione non abbia approvato il progetto e il preventivo presentati.

Il Ministro della pubblica istruzione può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche per cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della detta legge ».

Do lettura del seguente articolo aggiuntivo, proposto dal Governo:

ART. 3-bis.

In caso di urgenza il Ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 2 della presente legge.

FRANCESCHINI. Credo che sarebbe più opportuno collocare questo articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4 dell'attuale testo in quanto proprio l'articolo 4 contempla i casi previsti dagli articoli 14, 15 e 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

MARANGONE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole nei riguardi di questo articolo aggiuntivo proposto dal sottosegretario, perché, per quanto pleonastico, può essere di qualche utilità. Difatti, la più volte citata legge del 1939 prevede i casi di urgenza nell'intervento da parte dello Stato, ma è sempre opportuno ribadire il principio.

DE GRADA. Noi abbiamo le stesse preoccupazioni dell'onorevole sottosegretario riguardo al problema degli interventi urgenti da parte dello Stato, ma credo che queste preoccupazioni siano state abbastanza bene sanate dal testo il quale fissa dei termini precisi per l'esecuzione dei lavori. Se mai potrebbe sorgere un problema nei confronti dei privati renitenti nel pagare. Ma questo è un'altra questione. Sono quindi dell'opinione che l'articolo aggiuntivo sia da considerare pleonastico.

FRANCESCHINI. Non v'è dubbio che con l'espressione « e i termini per l'esecuzione dei lavori » introdotta nell'articolo 2 si lascia alla discrezione del Ministro la facoltà di abbreviare, appunto, i termini di scadenza entro cui debbono essere eseguiti i lavori. Però non si abbreviano le pratiche burocratiche inerenti alla fissazione dei termini stessi. Invece, con l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Scaglia e che giustamente l'onorevole Marangone ha definito pleonastico ma non inutile, si dà modo al Governo di intervenire con urgenza: ed è chiaro che questa facoltà sarà usata soltanto nei casi veramente urgenti. Ecco perché l'articolo aggiuntivo, secondo me, è da approvare, in grado come è di semplificare notevolmente la procedura.

DE GRADA. Ma in questi casi, chi dovrà pagare le spese? Lo Stato o il privato?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo spirito del provvedimento che noi stiamo discutendo è fondato sull'opportunità che lo Stato possa intervenire direttamente e tempestivamente nei casi ritenuti urgenti.

DE GRADA. Allora accadrà, onorevole sottosegretario, che i privati faranno di tutto perché ricorranò gli estremi dell'urgenza, trovando comodo che lo Stato paghi invece loro.

BADINI CONFALONIERI. Penso perciò che la parola « urgenza » dovrebbe essere pre-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1959

cedula da « assoluta », che del resto è usata nell'articolo 19 della legge n. 1089. Se noi oggi, rimaniamo nei limiti e nello spirito di quella legge mi dichiaro favorevole, altrimenti esprimo senz'altro parere contrario. Sono cioè contrario ad allargare la facoltà discrezionale del Ministro, cui deve essere consentito di disporre l'esecuzione dei lavori, ma solo quando ricorra l'assoluta urgenza.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché la dizione « assoluta urgenza » è già contenuta nella legge n. 1089 e poiché lo spirito della mia proposta è quello di richiamarsi ad una norma già esistente, non mi oppongo a questo emendamento. Debbo tuttavia far rilevare che la dizione « assoluta » è considerata con sfavore dagli uffici ministeriali competenti.

FRANCESCHINI. Mi permetto di far presente al collega Badini Confalonieri che aggiungendo la parola « assoluta » taluni interventi dello Stato potrebbero essere impugnati.

BADINI CONFALONIERI. Gli uffici hanno tutto l'interesse a disporre di una sempre più ampia discrezionalità; ma la volontà della nostra Commissione è invece, se non erro, di ridurre questa discrezionalità entro limiti ragionevoli.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo con la dizione « assoluta urgenza ».

(È approvato).

In sede di coordinamento tale articolo verrà posposto al seguente.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'articolo 16, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel caso di cui all'articolo precedente della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione può, con suo decreto disporre che la spesa sia, in tutto o in parte, posta definitivamente a carico dello Stato, qualora trattasi di opere di particolare interesse in relazione alla conservazione o all'incremento del patrimonio artistico o storico della Nazione, ovvero di opere eseguite su cose in uso o godimento pubblico, protette dalla citata legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Quando la spesa per l'esecuzione delle opere, sia stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facoltà di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla metà, sentito in ogni caso il Consiglio Superiore per contributi di oltre lire dieci milioni.

Il Ministro può adottare i provvedimenti di cui ai due precedenti commi anche per lavori completati all'entrata in vigore della presente legge ».

A questo articolo 4 — che ha maggior rilievo dal punto di vista dell'onere finanziario e quindi del parere della Commissione bilancio — il Comitato ristretto propone tre emendamenti. Pertanto, anche se la Commissione sarà favorevole s'intende che gli emendamenti saranno approvati solo nel principio-base e inviati per cognizione alla V Commissione.

FRANCESCHINI. Mi permetto di rilevare innanzi tutto che secondo me il parere della Commissione bilancio non sarebbe, a stretto rigore, necessario in quanto il testo non prevede un maggiore onere per lo Stato, ma solo una diversa erogazione dei fondi già esistenti nell'ambito dell'attuale bilancio.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il primo, al primo comma dell'articolo, è di pura forma. Mi sembra opportuno sostituire la parola « trattasi » con la parola « trattisi ». Allo stesso comma, il Comitato ristretto propone un altro emendamento e cioè di aggiungere dopo le parole « alla conservazione » le parole « al ripristino », in quanto si possono verificare casi nei quali più che conservare l'opera d'arte pericolante, sia necessario ripristinarla.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4 con le modificazioni proposte dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Al secondo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione:

(È approvato).

FRANCESCHINI. Sempre a nome del Comitato ristretto, propongo di aggiungere dopo il secondo comma, il seguente:

« In ogni caso, gli immobili di proprietà privata restaurati a carico totale o parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico secondo diari, orari e modalità fissati caso per caso da apposite convenzioni tra il Ministero e i singoli proprietari ».

Questo comma aggiuntivo ha lo scopo di giustificare l'intervento dello Stato nei riguardi dei monumenti d'arte di proprietà privata. È sembrato giusto ed equo che in tutti quei monumenti restaurati con il totale o parziale intervento dello Stato, cioè della collettività, il pubblico vi abbia possibilità di

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1959

accesso, sia pure con diari, orari e modalità da fissare con apposite convenzioni tra il Ministero della pubblica istruzione e i privati interessati.

Del resto, il principio non è nuovo in quanto è generalmente seguito in numerose altre nazioni. In sostanza esso risponde alla esigenza di impedire che lo Stato venga accusato di usare il denaro della collettività, cioè di provvedere in favore di privati con il pubblico denaro senza che la collettività ne abbia un certo beneficio.

RIVERA. Credo che l'introduzione di questo emendamento sia, tutto sommato, eccessivamente restrittiva. Proporrei, perciò, una formula più generica. Ad esempio: « possono rimanere accessibili a seconda dei casi ». Dico ciò perché bisogna considerare, onorevoli colleghi, che alle volte ci si può trovare nella condizione di possedere un immobile restaurato che non sia accessibile al pubblico. Quindi saranno gli organi responsabili che di volta in volta dovrebbero stabilire i casi in cui il pubblico possa accedervi o meno.

BADINI CONFALONIERI. Qui si tratta, probabilmente, di un equivoco: la norma non dice che tutti i monumenti di interesse artistico debbano essere accessibili al pubblico; ma più semplicemente che, nel caso in cui viene chiesto il contributo dello Stato e quando questo contributo venga concesso per interesse di carattere pubblico, quel monumento debba essere messo a disposizione del pubblico, sia pure in base a diari, orari da convenirsi.

Altrimenti sarebbe troppo comodo: qualsiasi privato che voglia vedere restaurato un proprio immobile di valore artistico potrebbe farlo con il denaro dello Stato e tenerlo per sé.

DE GRADA. Secondo me, l'opinione del collega Badini Confalonieri è esatta, ma fino ad un certo punto. Ed il senso del limite è dato proprio dall'introduzione del criterio di « assoluta » urgenza nell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo. Vi possono, infatti, essere casi in cui lo Stato interviene con urgenza, a prescindere dalla volontà del proprietario: e non si vede perché poi questo, in conseguenza di un intervento non richiesto, debba essere assoggettato ad aprire al pubblico il proprio immobile.

FRANCESCHINI. Mi pare che si potrebbe venire incontro allo spirito dell'obiezione sollevata dal collega Rivera modificando la dizione « restano accessibili al pubblico » con la dizione « possono diventare accessibili al pubblico mediante convenzioni ». (*Commenti a sinistra*).

Mi sia consentito di chiarire il mio pensiero: i restauri totali o parziali previsti a carico dello Stato possono essere eseguiti dietro richiesta degli interessati, ma possono anche essere imposti nei casi in cui ciò sia necessario ed urgente. E nel caso in cui questi restauri sono imposti, è giusto chiedere l'accessibilità? Io credo di no. Il collega Badini Confalonieri ha sostenuto testé che chi chiede l'intervento economico dello Stato deve giustamente assoggettarsi all'onere di rendere accessibile al pubblico l'opera restaurata, ed è giusto. Ma chi non richiede un simile intervento?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, senza volere entrare nel merito della questione, è chiaro che qui siamo entrati in un campo molto delicato dal punto di vista giuridico. Considerato che questa proposta di legge attende tra l'altro il parere della IV Commissione Giustizia, parere che dovrebbe riferirsi al testo originario della proposta, e che l'emendamento che stiamo ora esaminando pone maggiormente in risalto questi delicati riflessi di natura giuridica, penso sia molto opportuno attendere questo parere il quale, ci porrà una volta giunto, al coperto per così dire da queste insidie.

Pertanto, potremmo seguire la seguente linea di condotta: non approvare il testo definitivo dell'articolo, ma limitarci ad enunciare una formulazione di massima, sottoponendola alla Commissione Giustizia.

Né vale obiettare che l'ammissione o la non ammissione del pubblico, in relazione all'intervento dello Stato sarebbe regolata da convenzioni, perché la questione essenziale dal punto di vista giuridico è quella di sapere fino a che punto — diritto privato e diritto pubblico alla mano — le convenzioni stesse siano da considerare valide.

BADINI CONFALONIERI. Non mi oppongo a che questo emendamento sia sottoposto all'esame della Commissione Giustizia la quale ci farà conoscere il suo responsabile parere. Certo non sarò io a negare il principio della proprietà privata, ma la formulazione del testo trova la sua ragion d'essere soprattutto nella funzione sociale con la quale si postulano e si giustificano, secondo la nostra Costituzione, gli interventi economici diretti dello Stato. Lo Stato in tanto interviene con il pubblico denaro a ripristinare, conservare o incrementare i valori artistici di certi monumenti appartenenti a privati, in quanto riconosce in essi valori sociali (in questo caso artistici) a vantaggio della collettività e non del singolo. Onde, se il privato intende man-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1959

tenere intatto il suo diritto di proprietà intervenga a proprie spese. Secondo me in tal modo non si intaccano per nulla i diritti della proprietà privata.

Ad ogni modo, la Commissione Giustizia darà il parere che crede, ma noi dobbiamo predisporre la formulazione con la quale intendiamo regolare la materia.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le modifiche che la Commissione vorrebbe introdurre, non solo farebbero sorgere un delicato problema giuridico, ma potrebbero, in qualche maniera, inceppare la legge stessa nella sua finalità fondamentale, che è quella di arrivare facilmente, ed in forma rapida e snella, alla tutela delle opere d'arte, siano esse patrimonio dello Stato, o appartengano, invece, a privati. Per rendersi ben conto di che cosa si verrebbe a determinare, bisogna porsi, per così dire, nei panni di coloro che possiedono un'opera d'arte, sia pure di valore modesto, quale ad esempio, una vecchia villa, e che ad un certo punto si trovano di fronte all'alternativa di ottenere un aiuto dallo Stato, inteso a salvare detta villa dalla decadenza, con il conseguente impegno di mantenerla aperta al pubblico secondo le modalità e gli orari fissati da apposita commissione; oppure di rinunciare all'aiuto dello Stato lasciando che il loro sia pur modesto patrimonio artistico si deteriori, con il tempo, sempre più.

Pertanto, prescindendo dal principio giuridico che si vuole introdurre, dell'obbligo della conservazione di cose di interesse artistico o storico, anche se di proprietà privata, sul quale principio non desidero pronunciarmi, faccio presente che una formulazione troppo rigida potrebbe essere pericolosa anche dal punto di vista dell'interesse della tutela del patrimonio artistico.

A mio parere, si potrebbe dire « compatibilmente con la natura dell'immobile » e fissando solo le modalità da seguire, senza parlare di orari. Si dovrebbe, cioè, arrivare ad una formulazione che non vincoli rigidamente il proprietario. Questo accorgimento potrebbe essere veramente opportuno per il conseguimento delle finalità che il provvedimento in esame si prefigge.

FRANCESCHINI. Poiché non si può non tenere conto delle preoccupazioni manifestate, penso che si potrebbe modificare l'emendamento proposto, nel senso che le cose d'interesse artistico o storico debbano restare « di norma » accessibili al pubblico, ma soltanto secondo le modalità fissate caso per caso da

apposite convenzioni. Si stabilirebbe così un diritto, ma si lascerebbe la regolamentazione dell'accesso a libere convenzioni.

BADINI CONFALONIERI. Non sono d'accordo sulla formula proposta dall'onorevole Franceschini. Sono invece d'accordo su quella proposta dal rappresentante del Governo, tendente a fissare le modalità e non gli orari. Sono anche d'accordo con l'altra proposta del rappresentante del Governo, di aggiungere le parole « compatibilmente con la natura dell'immobile ».

CODIGNOLA. Mi pare di ravvisare una contraddizione. Se inseriamo, infatti, la frase « compatibilmente con la natura dell'immobile » cadiamo dalla padella nella brace. L'intervento dello Stato è ovviamente inteso alla protezione di cose di interesse pubblico, ed allora è altrettanto ovvio che dette cose di interesse pubblico debbano rimanere veramente accessibili al pubblico. Sono d'accordo, pertanto, sulla opportunità di fissare, eventualmente solo le modalità, ma insisto sul principio basilare che lo Stato, una volta assunto l'onere relativo alla conservazione di opere di interesse artistico o storico, può disporre, attraverso i suoi organi, che dette opere rimangano a disposizione del pubblico.

PITZALIS. Anch'io sono d'accordo con le proposte fatte dal rappresentante del Governo. È evidente che le osservazioni mosse da alcuni onorevoli colleghi sono degne di considerazione, tuttavia bisogna tenere presente che lo Stato, per il solo fatto che interviene per la tutela degli immobili che rivestono interesse artistico e di opere d'arte di proprietà privata, non acquisisce il diritto di proprietà completo delle stesse. È bene, pertanto, lasciare al Ministero della pubblica istruzione la facoltà di stabilire, di volta in volta, le opportune norme.

FRANCESCHINI. Non insisto sull'inserimento nel nuovo testo delle parole « di norma ».

PRESIDENTE. Tenuto conto degli interventi, con particolare riguardo alle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, l'emendamento risulterebbe così formulato:

« In ogni caso gli immobili di proprietà privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sarebbe opportuno che l'ultimo comma dell'articolo 4 della proposta di legge in esame non avesse riferimento al secondo comma dello stesso articolo, ma che fosse, invece, collocato subito dopo il primo comma.

PRESIDENTE. In questo caso dovrebbero essere sostituite le parole « di cui ai due precedenti commi », con le altre « di cui al comma precedente ».

CODIGNOLA. Non sono d'accordo. In tal modo viene a crearsi una precisa limitazione.

BADINI CONFALONIERI. Se si ha l'intenzione di applicare la sanatoria a tutte le chiese e non, ad esempio, ai castelli, non posso essere d'accordo. La formulazione scelta aveva, invece, l'intento di riferirsi sia alle opere di carattere intermedio tra pubblico e privato, ma comunque sempre accessibili al pubblico (caso tipico: le chiese), e sia a quelle altre opere di interesse artistico di proprietà privata.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non insisto.

FRANCESCHINI. Il Comitato, preoccupato dell'eventualità che lo Stato potrebbe trovarsi di fronte a conti che risalgano al 1940 o addirittura al 1920, proporrebbe il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma:

« Il Ministro può adottare i provvedimenti di cui ai precedenti commi anche per lavori intrapresi e completati fra il 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge; in ogni caso, su parere conforme del Consiglio superiore ».

In tal modo, sarebbero eliminate antiche pendenze, risalenti addirittura a prima della guerra, tanto più che la legge 1° giugno 1939, n. 1089, è entrata praticamente in vigore dopo la guerra.

Inoltre, il parere del Consiglio superiore dovrebbe essere sentito anche quando si tratti di cifre inferiori ai 20 milioni di lire.

RUSSO SALVATORE. « In ogni caso » mi sembra una formulazione eccessiva!

FRANCESCHINI. Però, soltanto per i casi verificatisi fra il 1946 e l'entrata in vigore della presente legge; ma mi rendo conto che l'espressione può essere superflua.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non si potrebbero sostituire le parole « lavori intrapresi o completati » con le parole « lavori eseguiti anteriormente »?

FRANCESCHINI. Si può dire « eseguiti tra il 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma così modificato.

(È approvato).

L'articolo 4 rimane, pertanto, così formulato ed in tale testo sarà trasmesso alle Commissioni IV e V per il parere:

« Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'articolo 16, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro per la pubblica istruzione può, con suo decreto disporre che la spesa sia, in tutto o in parte, posta definitivamente a carico dello Stato, qualora trattisi di opere di particolare interesse in relazione alla conservazione, al ripristino o all'incremento del patrimonio artistico o storico della Nazione, ovvero di opere eseguite su cose in uso o godimento pubblico, protette dalla citata legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Quando la spesa per l'esecuzione delle opere, sia stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facoltà di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla metà, sentito in ogni caso il Consiglio Superiore per contributi di oltre lire dieci milioni.

In ogni caso gli immobili di proprietà privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero della pubblica istruzione ed i singoli proprietari.

Il Ministro, su parere conforme del Consiglio Superiore, può adottare i provvedimenti di cui ai precedenti commi anche per lavori eseguiti tra il 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso una procedura di liquidazione».

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« In quanto compatibili con la presente legge, restano in vigore le disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1931, n. 363, e le altre disposizioni in materia di tutela delle cose di interesse artistico o storico ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per un evidente errore di stampa, il regio decreto n. 363 reca la data

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1959

del 30 gennaio 1931 anziché quella del 30 gennaio 1913; è evidente che la data stessa va corretta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 così corretto.

(È approvato).

La discussione è sospesa e sarà ripresa dopo che ci saranno pervenuti i pareri della IV e della V Commissione o saranno decorsi i termini per la loro emissione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte nn. 51 e 1103, testé esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge di iniziativa dei deputati:

LA MALFA e MACRELLI: « Profoga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica perseguitati per ragioni politiche e razziali ed estensione ai professori universitari esclusi dai concorsi per ragioni politiche o razziali dai benefici previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 355 » (51):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

ERMINI: « Estensione dei criteri contenuti nelle disposizioni a favore delle opere universitarie previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1951, per quanto riguarda il contributo statale per le università e gli istituti di istruzione superiore, alle norme previste dall'articolo 29 della legge 18 marzo 1958, n. 311 » (1103):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata, Badini Confalonieri, Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, De Grada, De Lauro Matera Anna, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Grilli Antonio, Gui, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marotta Vincenzo, Perdonà, Pizalis, Reale Giuseppe, Roffi, Romanato, Romita, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI